

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Materia del contendere sono tre buoni fruttiferi della serie 18P, ciascuno del valore di € 2.500,00, emessi nel 2006, e di cui nel 2025 parte ricorrente si è vista rifiutare il rimborso per intervenuta prescrizione. Riferisce in proposito parte ricorrente di aver contestato tale eccezione tramite raccomandata, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi maturati, vedendosi opporre un rifiuto. Riferisce, inoltre, che:

- (i) sui buoni compare soltanto la dicitura “*buono fruttifero*”, senza alcuna indicazione della data di scadenza;
- (ii) sul retro dei titoli non è riportata, né a stampa né tramite timbro, alcuna informazione relativa alla durata o al termine di validità;
- (iii) i buoni sono stati emessi secondo le condizioni generali del decreto ministeriale del 19.12.2000, che impone all’intermediario la consegna del Foglio Informativo Analitico contenente le caratteristiche e la scadenza del titolo;
- (iv) tale documento non è stato consegnato al momento dell’emissione e che, pertanto, è mancata la necessaria informativa sulla durata del prodotto.

Argomenta, poi, che:

- (a) principio generale dell'ordinamento, sancito dall'art. 2935 c.c., è quello secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo quando il diritto può essere esercitato, circostanza che nel caso concreto non ricorre poiché mancavano gli elementi per conoscere la scadenza;
- (b) non può considerarsi decorso il termine di prescrizione;
- (c) è illegittima l'omissione informativa dell'intermediario, configurando responsabilità precontrattuale e/o inadempimento e legittimando il risarcimento del danno pari al valore dei buoni con i relativi rendimenti.

Parte ricorrente chiede, quindi, in via principale il rimborso dei tre Buoni Postali Fruttiferi oggetto del contendere con applicazione del rendimento previsto dagli stessi e in via subordinata l'accertamento della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento per mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione dell'intermediario.

L'intermediario, cui il ricorso risulta regolarmente inviato in data 21.10.2025, non ha depositato controdeduzioni.

DIRITTO

In primo luogo, va osservato, essendo questione rilevabile d'ufficio, che, in linea con i principi espressi dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4656/2022 (poi confermati dal Collegio di Coordinamento n. 11113/2025), sussiste la competenza *ratione temporis* dell'Arbitro quanto meno sulla domanda principale. Se è vero che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, comunque, la *causa petendi* della domanda principale qui proposta consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, fatto valere il 29/09/2025.

Venendo al merito di detta domanda, parte ricorrente risulta contitolare (con clausola P.F.R.) di 3 BFP appartenenti alla serie 18P, emessi il 07.12.2006 per l'importo di € 2.500,00 ciascuno. Dalla copia dei buoni prodotti si ricava che sul fronte e sul retro del buono non è apposta la dicitura "A TERMINE". Il relativo Foglio Informativo, reperibile sul sito dell'Intermediario, prevede all'Art. 3 che: "*I buoni [della serie 18P] hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese*". Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 l'originario termine di prescrizione quinquennale è stato esteso all'ordinario termine decennale, il diritto a riscuotere i buoni oggetto del contendere, scaduti in data 07/06/2008, si è prescritto in data 07/06/2018, a fronte di un reclamo del 29/09/2025 e dell'assenza di idonei fatti interruttivi ai sensi dell'art. 2935 c.c., di cui non vi è traccia agli atti. Tuttavia, ciò nonostante, determinante ai fini del decidere è il fatto che l'intermediario non abbia depositato le proprie controdeduzioni, mancando così di reiterare in questa sede l'eccezione di prescrizione. E' principio pacifico che la prescrizione dei diritti dei sottoscrittori dei BFP può essere rilevata dal Collegio solo se eccepita formalmente dall'intermediario ritualmente costituitosi nel procedimento ABF con le controdeduzioni, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2938 e 2937, ultimo comma, c.c. Ne consegue, che a fronte del mancato deposito delle controdeduzioni, il Collegio non può rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i BFP oggetto del contendere con l'effetto che la domanda principale deve trovare pieno accoglimento. Il che rende superfluo l'esame della domanda subordinata di

risarcimento, a prescindere dalla questione dell'insussistenza della competenza temporale di questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma pari al valore dei buoni, oltre agli interessi maturati sino alla scadenza.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE